



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 502 DEL 5 luglio 2019

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Ance/ Comune di Milano – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti – Lotto A. CIG: 73627838BC. Importo a base di gara: 4.532.799,79 euro.

PREC. 68/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.46227 del 30 maggio 2018 con cui l'ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili chiedeva un parere sulla legittimità della procedura di gara in oggetto segnalando la presenza di criteri di valutazione dell'offerta tecnica che nasconderebbero la richiesta di prestazioni aggiuntive senza alcun compenso e finirebbero per privilegiare l'elemento economico inficiando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 24 maggio 2019;

VISTE le memorie e la documentazione prodotte dalle parti;

RILEVATO che il bando di gara prevede, nell'ambito dei 30 punti assegnati per la valutazione dell'offerta tecnica, i seguenti criteri:

A1 - rilievo metrico con laser scanner 3D, restituzione grafica dei materiali e del degrado di alcuni manufatti oggetto del contratto;

A2 – monitoraggio e rilievo video-fotografico in quota;

A3- modalità di esecuzione delle attività di cui ai criteri A1 e A2 comprensive degli eventuali elementi aggiuntivi;

e specifica che: "i criteri adottati sono rivolti all'acquisizione di una migliore conoscenza, anche attraverso elementi aggiuntivi, dei manufatti oggetto dell'appalto, propedeutica e presupposto alla migliore esecuzione degli interventi manutentivi in funzione della qualità e del pregio tecnico ottenibili nell'ambito del patrimonio monumentale, in diversi casi sottoposto a tutela, in carico all'Amministrazione".

CONSIDERATO che, come si afferma nella delibera Anac n. 7 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 111 del 15 maggio 2015) Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili: " Il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti). Per procedere al corretto inquadramento dell'appalto è necessario, in primo luogo, fare riferimento alla disciplina dei contratti misti, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, corrispondente all'attuale art. 28 D.lgs.50/2016;

CONSIDERATO che prassi e giurisprudenza hanno ritenuto di far rientrare la "manutenzione" nell'ambito dei lavori pubblici nei casi in cui *l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell'Avcp del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55);

RILEVATO che nel caso di specie l'appalto è stato ritenuto inerente i lavori, infatti in base all'allegato A del Regolamento, la manutenzione degli impianti idrici o elettrici rientra nell'ambito delle lavorazioni previste, rispettivamente, nelle categorie OS3 e OS30;

CONSIDERATO che trattandosi di beni di interesse artistico culturale per cui è richiesta la cat. OG2, i rilievi metrici e topografici delle opere architettoniche in 2 o in 3 D sono da ritenere preliminari e propedeutici per la corretta esecuzione dei lavori, destinate a formulare un quadro predittivo delle attività di manutenzione;

RILEVATO che gli oneri per tali analisi propedeutiche: *“per rilievi, tracciati, verifiche ed esplorazioni, così come per il rilascio dei disegni costruttivi”* rientrano, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, nelle spese generali a carico dell'appaltatore;

RITENUTO quindi che le tecnologie adottate nell'effettuazione dei rilievi metrici non siano da considerarsi opere ulteriori e aggiuntive ma piuttosto elementi di qualità dell'offerta cui è legittimo ricondurre coefficienti di punteggio nell'ambito del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (vd. Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016);

RILEVATO che, come precisa nella propria memoria il Comune di Milano: *“l'approfondimento che è stato valorizzato in sede di gara era finalizzato a valutare ex ante l'approccio metodologico dell'operatore per consentire in esecuzione un corretto equilibrio di intervento sui manufatti”* e per ridurre al minimo i rischi di danno alle superfici degli immobili di pregio;

RITENUTO che la richiesta dell'uso delle tecniche più evolute nel trattamento delle immagini digitali a fini fotogrammetrici attribuisce qualità e pregio tecnico alla prestazione dell'appaltatore e le modalità di esecuzione dei rilievi rappresentano un indicatore di accuratezza e precisione dei rilievi e come tali sono da considerare legittimi criterio di valutazione, rimessi all'individuazione discrezionale della stazione appaltante, con l'unico limite della *“manifesta irragionevolezza”*;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante non sia contrario alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2019

Il Segretario Maria Esposito